



Associazione Geometri Liberi Professionisti
della Provincia di Modena

Responsabilità in ambito penale: asseverazioni, sicurezza in cantiere, urbanistica ed edilizia, contravvenzioni in materia antinfortunistica

Modena, 16 ottobre 2019

Avv. Claudio Natali

Argomenti dell'intervento

- Il reato: uno sguardo d'insieme;
- I reati connessi all'attività “dichiarativa” del geometra (perizie, asseverazioni, certificazioni);
- I reati in materia urbanistica ed edilizia e le “sanatorie”;
- Il cantiere: responsabilità per infortuni e l'attività degli organi di controllo (ASL).

Il reato: uno sguardo d'insieme

- È un fatto umano;
- Tipico
- Antigiuridico
- Colpevole

Il reato: uno sguardo d'insieme

Tipicità:

- le condotte punite sono definite dal Legislatore nei loro tratti costitutivi

Antigiuridicità:

- Il fatto è «contrario alla legge» e compiuto al di fuori delle situazioni in cui il legislatore ne esclude la punibilità (scriminanti, cause di non punibilità, cause di esclusione della colpevolezza)

Colpevolezza:

- il fatto è compiuto con dolo / colpa

Il reato: uno sguardo d'insieme

Il dolo

Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione

Il reato: uno sguardo d'insieme

La colpa

si verifica quando

l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

I reati connessi all'attività “dichiarativa” del geometra (perizie, asseverazioni, certificazioni)

Art. 481 c.p.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità (1), attesta falsamente, in un certificato (2), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

I reati connessi all'attività “dichiarativa” del geometra (perizie, asseverazioni, certificazioni)

Art. 483 c.p.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

**I reati connessi all'attività “dichiarativa”
del geometra (perizie, asseverazioni,
certificazioni)**

Art. 640 c.p.

**Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo
taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da cinquantuno euro a
milletrentadue euro**

I reati connessi all'attività “dichiarativa” del geometra (perizie, asseverazioni, certificazioni)

Le contromisure:

- **Disciplinare di incarico**
- **Dichiarazioni del committente** (data certa ove possibile o comunque documentabile)
 - **Attenzione ai falsi «valutativi»**
(documentazione a supporto della valutazione)

I reati in materia urbanistica ed edilizia e le “sanatorie”;

Art. 29 dpr 380/01

Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

I reati in materia urbanistica ed edilizia e le “sanatorie”;

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

I reati in materia urbanistica ed edilizia e le “sanatorie”;

art. 44 dpr 380/01

. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

- a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
- b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
- c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

I reati in materia urbanistica ed edilizia e le “sanatorie”;

art. 44 dpr 380/01

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

I reati in materia urbanistica ed edilizia e le “sanatorie”;

art. 36 dpr 380/01

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

I reati in materia urbanistica ed edilizia e le “sanatorie”;

art. 45 dpr 380/01

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. (abrogato)
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

I reati in materia urbanistica ed edilizia e le “sanatorie”;

**sanatoria urbanistica / edilizia e sanatoria con
effetti penali**

.....non tutti gli interventi «sanabili» in via
amministrativa producono l'estinzione del
conseguente reato urbanistico

Il cantiere: responsabilità per infortuni e l'attività degli organi di controllo (ASL).

Art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (1)

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (2).

Il cantiere: responsabilità per infortuni e l'attività degli organi di controllo (ASL).

Art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni [\(1\)](#).

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il cantiere: responsabilità per infortuni e l'attività degli organi di controllo (ASL).

Art. 40 c.p.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento (1) dannoso (2) o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione (3).

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (4).

FONTE DELL'OBBLIGO: t.u. Sicurezza D.LVO 81/08

Il cantiere: responsabilità per infortuni e l'attività degli organi di controllo (ASL).

Attività a rischio:

- CSE
- CSP
- DIREZIONE LAVORI (limitatamente ai casi di ingerenza nell'attività del CSE)


Il cantiere: responsabilità per infortuni e l'attività degli organi di controllo (ASL).

Le contromisure:

- Fotografie
- Verbali
- cronoprogramma
- Schede di sicurezza dei materiali
- Riunioni di coordinamento
- Verifica della sicurezza dei lavori affidati in caso di subappalto

Il cantiere: responsabilità per infortuni e l'attività degli organi di controllo (ASL).

L'ASL:

- Vigilanza (preventiva o a seguito di infortunio  accertamento)
- Verbali di prescrizione (contravvenzioni)



adempimento



oblazione

Il cantiere: responsabilità per infortuni e l'attività degli organi di controllo (ASL).

L'ASL:

- Vigilanza (preventiva o a seguito di infortunio → accertamento)
- Verbali di prescrizione (contravvenzioni)



adempimento



oblazione

Grazie per l'attenzione